



R.G. 1097/2017

Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA

tra

, difesa e rappresentata, giusta delega in calce all'atto di
opposizione, dall'avv.

esecutata- attrice opponente

e

, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv.

creditrice precedente –convenuta

All'udienza del 25.05.2020 fissata per la discussione orale con trattazione ex art. 83 c. 7 lett. h D.L. 17.03.2020 conv. L. n. 27 del 24.04.2020 come modif. da D.L. n. 28 del 30.04.2020 sono pervenute nei termini fissati e mediante deposito telematico le note conclusive rassegate dalle rispettive parti;

IL GO

di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Alle ore 18.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene disposta la comunicazione alle parti.

IL GO



TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA

Il nome del popolo italiano



Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. /2017 promossa da:

, difesa e rappresentata, giusta delega in calce all'atto di opposizione, dall'avv.

esecutata- attrice opponente

contro

spa (per brevità), rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv.

creditrice precedente –convenuta

Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c..

Conclusioni: come da verbale di udienza redatto ai sensi dell'art. 83 comma VII lett. h) D.L. 18/20 conv. in legge 23/20.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, depositato in data 15.05.2017, l'attrice , deduceva l'avvenuta notifica in data 23.05.2016 nei confronti della stessa, quale terza datrice di ipoteca a garanzia della società srl, oggi dichiarata fallita, da parte della Banca s.p.a. con cui intimava alla , di pagare entro dieci giorni dalla notifica l'importo complessivo di euro 164.417,29 di cui euro 164.117,29 quale sorte creditizia ed euro 300,00 quali competenze professionali per la redazione dell'atto di precetto, oltre i successivi interessi sino all'intero soddisfo; deduceva inoltre che l'atto di precetto risultava fondato su: contratto di mutuo fondiario del 03.04.2003, Rep. 173503, Racc. 18045, ai rogiti Dott. registrato il 14.04.2003, munito di formula esecutiva in data 30.04.2003, con cui aveva concesso a titolo di mutuo la somma di euro 400.000,00 alla srl.; obbligazioni nascenti dal mutuo concesso alla srl, garantite dall'ipoteca concessa dai signori e



sull'immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Monte Urano, via
, censito al N.C.E.U del pretto comune al foglio part. , sub , e , attualmente intestato ai
figli e in virtù di successione in seguito al decesso del signor
e per donazione in relazione alla quota di proprietà della signora ,
inadempimento della parte mutuataria per rate scadute e non pagate, capitale residuo ed accessori;
che ne scaturiva la notifica dell'atto di precetto con intimazione di pagamento dell'importo di euro
164.417,29, oltre ai successivi interessi; che in data 25.08.2016 la banca
spa depositava atto di intervento per euro 69.612,59 in forza di contratto di mutuo fondiario del
16.07.2008, rep 28917, racc. 8774 ai rogiti dott. stipulato con la società srl di
iniziali euro 150.000,00, garantito da ipoteca sull'immobile sito in Monte Urano, via ,
distinto al catasto di detto comune foglio , part. , sub , sub e sub . Che avverso il
pignoramento immobiliare e l'atto di intervento la signora proponeva opposizione
contestando il diritto della Banca S.p.a di procedere ad esecuzione
forzata eccependo:

quanto al contratto di mutuo del 03.04.2003 al rogito del Dott. 1) la nullità del
contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 Tub e l'inidoneità di un titolo nullo a valere come titolo
esecutivo in quanto il testo contrattuale non indicava le spese di istruttoria, le voci di spesa
imputabili al cliente e le altre spese in violazione delle disposizioni della Banca d'Italia del
24.05.1992; 2) la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per indeterminatezza; 3)
la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per usurarietà e trasformazione in mutuo
gratuito; 4) l'inidoneità del contratto del mutuo fondiario con quietanza a valere come titolo
esecutivo per indisponibilità della somma risultante depositata su un conto infruttifero e per essere
stato concesso allo scopo di impiegare la somma
per investimenti, configurandosi effettivamente un mutuo di scopo, come tale non idoneo a valere
come titolo esecutivo;

quanto al contratto di mutuo n. 877169166/09 del 16.07.2008 a rogito del Notaio dott.
rep 28917, Racc 8774 eccepiva 1) l'indeterminatezza del tasso d'interesse e la nullità della relativa
clausola; 2) la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per usurarietà e
trasformazione in mutuo gratuito; 3) nullità del contratto di mutuo utilizzato per estinguere una
precedente esposizione debitoria illegittima; 4) nullità per difetto di causa in concreto;
eccepiva inoltre l'estinzione per compensazione del credito azionato in via esecutiva
con quello vantato dalla nei confronti dell'istituto di credito per la ripetizione di somme
illegittimamente addebitate sui contratti di conto corrente n 287 e 13811.
Concludeva come da atto di citazione.



Si costituiva in giudizio la creditrice (per brevità), eccependo in rito l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per essere stata promossa dopo i termini di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di azione correttamente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi; eccepiva altresì l'improcedibilità dell'azione, per violazione del principio del ne bis in idem ritenendo intervenuto il giudicato sulle questioni dedotte in giudizio, costituito dalla sentenza passata in giudicato n. 574/17 della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il 18.04.17. Nel merito, eccepiva la legittimità dell'esecuzione promossa da in quanto il contratto di mutuo stipulato in unico atto può essere utilizzato dalla banca come titolo esecutivo se contiene in sé l'attestazione della contestuale erogazione delle somme di denaro, contestava la dedotta difformità del contratto del 2003 rispetto alle disposizioni della Banca d'Italia, con conseguente nullità ex ar. 117, comma 8, TUB in quanto inapplicabile al caso di specie e la legittimazione a sollevare tale eccezione solo in capo al contraente; il valore confessorio delle dichiarazioni sottoscritte in contratto; in relazione alla dedotta nullità dei contratti per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse eccepiva la validità della pattuizione degli interessi anche se il riferimento è fatto per relationem ad elementi contrattuali che non indichino in cifre la misura del tasso d'interesse pattuito ma che indichino i criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio; contestava la dedotta applicazione di tassi usurari, la sussistenza di un controcredito vantato dall'opponente, ritenendo irrituale, dunque inammissibile, avanzare nel contesto dell'opposizione all'esecuzione pretese che avrebbero dovuto essere avanzate mediante autonoma ed apposita azione, la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito, l'intervenuta prescrizione dello stesso ed il difetto di legittimazione attiva da parte dell'opponente.

Così concludeva:

“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:

In via preliminare: Accertare e dichiarare che , essendo stata richiesta dall'opponente la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, l'azione debba qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi , ed essendo stata promossa dopo i termini di cui all'art. 617 c.p.c., deve dichiararsi prescritta e conseguentemente inammissibile e /o improcedibile.

Accertare e dichiarare altresì l'improcedibilità dell'azione , essendo intervenuto il giudicato sulle questioni dedotte nel presente giudizio, costituito dalla sentenza 574/17 della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il 18.04.17 e divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini di Legge.

Nel merito, in via principale accertare e dichiarare che l'esecuzione RG120/16 pendente dinanzi all'intestato ufficio è stata legittimamente promossa da sulla base di due validi titoli esecutivi



costituiti dal contratto di mutuo fondiario del 3.04.2003, Rep. 173503 , Racc. 18045, ai rogiti Dott. _____, nonché dal contratto di mutuo fondiario del 16.07.2008, Rep. 28917 , Racc. 8774, ai rogiti Dott. _____, Notaio in _____ munito di formula esecutiva il 28.07.08, per l'effetto può essere proseguita, dando diritto alla creditrice procedente di incassare le somme che saranno ricavate dalla vendita del compendio pignorato, con assegnazione diretta, ex art. 41 TUB.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertato l'errato computo degli interessi e/o un controcredito in favore dell'opponente, ricalcolare la somma dovuta dalla (Fallita) _____ alla Banca _____ e autorizzare la prosecuzione dell'esecuzione per l'importo così determinato sui beni della terza datrice di ipoteca _____.

In via ulteriormente subordinata: nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, voglia adottare i provvedimenti opportuni al fine di consentire la celere prosecuzione della procedura sul restante ½ del cespite esecutato di proprietà di _____.

In ogni caso con vittoria di spese e competenza professionali.”

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva istruita con espletamento di una CTU contabile sul seguente quesito:

“Accerti il CTU spese addebitate e non previste nel contratto, l'indeterminatezza del tasso di interesse previsto all'art. 5 del contratto di mutuo e l'eventuale superamento del c.d tasso soglia”.

All'esito la causa ritenuta sufficientemente istruita con la produzione documentale versata in atti, e l'espletamento della CTU, veniva considerata matura per la decisione. Il G.I. fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali dieci giorni prima dell'udienza.

All'odierna udienza dato atto che sono pervenute le note conclusionali depositate dalle parti nei termini concessi e si procedeva alla discussione orale con trattazione ex art. 83 c. 7 lett. h D.L. 17.03.2020 conv. L. n. 27 del 24.04.2020 come modif. da D.L. n. 28 del 30.04.2020.

* * *

Dall'esame del corredo probatorio si evince che le obbligazioni dell'opponente quale terzo datore di ipoteca scaturiscono dalla stipulazione di due diversi contratti di mutuo.

Quanto al contratto di mutuo fondiario del 03.04.2003, Rep. 173503, Racc. 18045, ai rogiti Dott. _____, registrato il 14.04.2003, munito di formula esecutiva in data 30.04.2003, va rilevato che parte opponente eccepisce la inidoneità del contratto a valere quale titolo esecutivo. Dall'esame del contratto si evince che all'art. 1 viene dato atto dalla mutuataria di aver ricevuto la somma di danaro, ma al successivo art. 2 viene stabilito che la somma viene immediatamente consegnata in



deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'effettivo adempimento delle prescrizioni ivi contenute e resa disponibile solo quando la parte mutuataria abbia dimostrato di aver adempiuto e comunque non prima di 10 giorni dalla data di iscrizione di ipoteca, concedendo alla banca anche la facoltà di risolvere il contratto alla scadenza di 90 giorni, in mancanza di effettiva dimostrazione del verificarsi delle condizioni prescritte.

Orbene le pattuizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, mutuante e mutuataria, fanno emergere un atteggiarsi dei rapporti che rappresenta una deviazione rispetto al modello giuridico.

Nel caso di specie la formula adottata dalle parti ha precluso al mutuatario di avere la disponibilità materiale delle somme, tale disponibilità è mancata in quanto la somma veniva trattenuta in deposito cauzionale infruttifero e svincolata a favore della mutuataria solo nel momento in cui si fossero verificate le condizioni previste in contratto, dunque a garanzia della restituzione ove, in difetto, la banca decidesse di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto. Il mutuatario dunque non ha avuto l'immediata disponibilità delle somme da utilizzare come meglio avrebbe voluto. Non si è verificato dunque l'inevitabile passaggio della somma dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario e la possibilità di quest'ultimo di valersi della effettiva disponibilità, in quanto il mutuante ha espressamente rimandato il passaggio delle somme e dunque l'effettiva disponibilità ad un momento successivo alla stipula del contratto, vincolando le somme all'avveramento di una condizione. Trattasi dunque di un contratto condizionato di mutuo, inidoneo a provare l'esistenza attuale di una obbligazione di denaro, nonostante la stipula per atto pubblico ed inidoneo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c per la restituzione di somme asseritamente erogate. Sul punto autorevole giurisprudenza di legittimità e di merito è più volte intervenuta stabilendo che " Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma (scrittura autenticata) imposto dalla legge (tra le altre, Cass, 17195/2015 e Cass. 1116/1992)." tale contratto "è strutturalmente inidoneo, ancorché stipulato con atto pubblico, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite, se non seguito dall'atto di erogazione e quietanza, l'unico idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l'effettiva dazione del denaro al mutuatario (Cass. Civ., n. 4293/79; Cass. Civ., n. 477/83; Trib. Roma, 28 luglio 1998)." "Il contratto condizionato di mutuo, caratterizzato dalla persistente disponibilità presso la mutuante delle somme erogate a garanzia dell'avverarsi delle condizioni ivi previste, con conseguente differimento del momento della rispettiva consegna e, di riflesso, di



quello perfezionativo del sottostante contratto, è inidoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente. Il contratto condizionato di mutuo, poiché non documenta l'esistenza attuale di un'obbligazione di somma di denaro, non può essere utilizzato come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione delle somme che si assumono erogate". (Tribunale di Roma sent. 13/05/2015):

Non sussistendo nel caso di specie la prova della effettiva erogazione della somma di danaro e del passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, ma esistendo di contro la certezza che la somma solo dichiaratamente erogata e quietanzata è stata effettivamente trattenuta nella disponibilità del mutuante, il quale ha procrastinato la concreta consegna della somma ad un momento successivo ed al solo fine di costituire una garanzia all'avverarsi delle condizioni stabilite in contratto, si esclude il valore di titolo esecutivo del contratto ex art. 474 c.p.c.. Il contratto stipulato tra le parti in data 03.04.2003 non risulta idoneo a provare l'esistenza attuale di un'obbligazione di somma di danaro e per la restituzione della somma che la banca assume essere stata erogata.

Quanto al contratto di mutuo n. 877169166/09 del 16.07.2008 a rogito del Notaio dott.

rep 28917, Racc 8774, va rilevato che secondo gli accertamenti svolti dal Dr. _____, il cui elaborato peritale risulta completo ed esaustivo ed immune da vizi logici e/o metodologici, in merito alla "RICOSTRUZIONE DEL DARE/AVERE TRA LE PARTI CON APPLICAZIONE DELL'ART. 1815 C.C." si è evidenziato che: "Qualora il Giudice Istruttore dovesse ritenere che le ipotesi sopra indicate (sforamento del tasso soglia in caso di confronto diretto tra tasso di mora e tasso soglia ed in caso di estinzione anticipata del mutuo) possano integrare la presenza di usura pattizia per il mutuo oggetto di controversia, il sottoscritto ha proceduto a ricostruire la posizione del mutuatario, considerando come dovuto il solo capitale, con conseguente azzeramento di tutte le spese ed interessi (unica eccezione l'imposta sostitutiva sul mutuo, che non ha natura di remunerazione del credito). Conseguentemente, al fine di rideterminare il dare/avere tra le parti, si è proceduto a detrarre dal capitale da rimborsare (€ 150.000,00) tutti i versamenti effettuati dall'attore così' come risultanti dalla documentazione presente nel fascicolo di causa ed analiticamente indicati nell'allegato 15, per un totale di € 91.962,75. Procedendo in tale modo, l'importo del debito residuo del mutuatario ammonta ad € 58.037,25, pari appunto alla differenza tra importo del mutuo (€ 150.000,00) e versamenti effettuati al netto dell'imposta sostitutiva (€ 91.962,75)." In definitiva il CTU ha così concluso:

"-non si assiste ad alcuno sforamento del tasso soglia usura ad opera del TEG;



- si assiste ad uno sfioramento del tasso soglia usura ad opera del tasso di mora se si procede al confronto diretto;
 - non si rileva alcuna sfioramento se si procede invece al confronto tra tasso di mora e tasso soglia con la maggiorazione del 2,1%;
 - non si assiste a sfioramento del tasso soglia usura sotto ipotesi massimante come da Tribunale di Udine del 26/9/2014;
 - si rileva sfioramento del tasso soglia usura in caso di estinzione anticipata dalla rata n° 1 e sino alla rata n° 14;
 - qualora il Giudice ritenga integrarsi usura nelle ipotesi sopra indicate, la ricostruzione del DARE/AVERE tra le parti con applicazione dell'art. 1815 C.C. mostra un debito residuo del mutuatario di € 58.037,25;
 - per il mutuo in questione la clausola di determinazione del tasso di interesse di cui all'articolo 4 del contratto di mutuo NON risulta affetta da nullità per indeterminabilità del tasso;
 - non è stato possibile verificare se vi fossero spese addebitate e non previste contrattualmente, per le motivazioni analiticamente indicate alle pagine 46 e 47 della presente relazione.”
- Il CTU ha rilevato che “per quanto invece il tasso di mora, lo stesso risulta determinato in contratto per una percentuale pari a punti 3 in più del tasso corrispettivo e quindi pari al 8,90 %. Se si procede a porre a confronto detto tasso con il tasso soglia usura così come sopra indicato (8,940%) si può agevolmente verificare come si assista ad uno sfioramento”.
- Posto dunque che l'atteggiarsi dei rapporti di dare avere tra le parti risulta viziato dall'applicazione di tassi di interesse caratterizzati da indeterminatezza, in relazione alla misura di un tasso di interesse applicato pari al 5,98% annuo cui vanno aggiunte le spese di istruttoria, le spese per l'iscrizione Consorzio , le spese per l'attività di intermediazione a favore della società , spese che andavano incluse nel calcolo del TEG, sia dallo sfioramento del tasso soglia usura. La società srl all'epoca in cui si induceva a sottoscrivere il contratto di mutuo del 2008 presentava una situazione debitoria nei confronti della banca frutto dell'applicazione di condizioni, di tassi usurari, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie che determinavano un saldo debitore rilevante, ovvero 40 mila euro sul conto corrente n. 287 ed euro 54 mila sul conto corrente n. 13811. Tale situazione costringeva la società ad accendere il mutuo al fine di superare l'impedimento debitorio. La somma di euro 150.000,00 coperta da ipoteca volentaria sull'immobile



del ' e della , veniva accreditata sul conto n. 287 azzerandone l'esposizione debitoria, con due giroconti veniva inoltre quasi totalmente azzerata quella di cui al conto 13811.

Appare dunque evidente che si verta in tema di contratto collegato, ovvero che sussista un nesso teleologico tra il contratto di mutuo e quelli di conto corrente, risultando il primo stipulato al fine di estinguere una pregressa passività sui secondi. L'intento soggettivo delle rispettive parti era effettivamente quello di perseguire un fine ulteriore rispetto a quello perseguibile con la stipulazione dei rispettivi contratti, ovvero quello di ottenerne un collegamento tra gli stessi in modo da estinguere l'esposizione debitoria illecitamente formatasi nei due conti correnti, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 644 c.p., 1346 c.c. e 117 TUB, con l'utilizzo delle somme erogate attraverso il contratto di mutuo. La necessità di contrarre un mutuo per procedere ad una ristrutturazione finanziaria come dichiarato dalla mutuataria, fa venir meno la causa del contratto. L'esposizione debitoria della mutuataria si verificava a causa dell'applicazione di tassi e condizioni illecite, rendendo necessario il ricorso ad uno schema contrattuale privo di causa in concreto, dunque nullo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1325 c.c..

L'opposizione va pertanto accolta, va dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario del 03.04.2003, Rep. 173503, Racc. 18045, ai rogiti Dott. , registrato il 14.04.2003, munito di formula esecutiva in data 30.04.2003, con cui veniva concesso a titolo di mutuo la somma di euro 400.000,00 alla srl., le cui obbligazioni venivano garantite dall'ipoteca concessa dai signori e , sull'immobile di loro proprietà sito nel Comune di Monte Urano, via

, censito al N.C.E.U del pretto comune al foglio part. sub , e nonché del contratto di mutuo fondiario del 16.07.2008, rep 28917, racc. 8774 ai rogiti dott. stipulato con la società srl di iniziali euro 150.000,00, garantito da ipoteca sull'immobile sito in Monte Urano, , distinto al catasto di detto comune foglio , part. , sub , sub e sub , immobile attualmente intestato ai figli e , in virtù di successione in seguito al decesso del signor per donazione in relazione alla quota di proprietà della signora . Per l'effetto gli immobili vanno liberati da ipoteca. Le spese di CTU vanno poste a carico di parte convenuta.



Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza che determina la condanna del convenuto, alla rifusione in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati con DM 37/18, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà' e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, con applicazione delle riduzioni ex art. 4 comma 1, ed in riferimento ad un valore della controversia da considerare, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, nello scaglione compreso tra € 52.001,00 fino ad € 260.000,00, e così stabilite: € 1.215,00 per la fase di studio; € 775,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.620,00 per la fase istruttoria; € 2.025,00 per la fase di trattazione e decisoria; € 759,00 per spese documentate, oltre al riconoscimento ex art.2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1097/2017, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta:

- accoglie l'opposizione;
- dichiara la nullità del contratto di mutuo fondiario del 03.04.2003, Rep. 173503, Racc. 18045, ai rogiti Dott. _____, registrato il 14.04.2003, dichiara la nullità del contratto di mutuo fondiario del 16.07.2008, rep 28917, racc. 8774 ai rogiti dott. _____ e, per l'effetto, dichiara liberato da ipoteca l'immobile costituito da porzione di fabbricato sito in Monte Urano, _____ e precisamente n. 2 laboratori ai piani terra e seminterrato primo, locale deposito al piano seminterrato primo, distinto al catasto di detto comune foglio _____, part. _____ sub _____, sub _____ e sub _____;
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 37/18, condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 6.394,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Fermo il 25 maggio 2020

(Sentenza redatta ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h D.L. 17.03.2020 conv. L. n. 27 del 24.04.2020 come modif. da D.L. n. 28 del 30.04.2020, allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 18,00 del giorno 25.05.2020).

Il G.O.



Sentenza n. 210/2020 pubbl. il 25/05/2020
RG n. /2017
Repert. n. 328/2020 del 27/05/2020

